

**Allegato "A" al n.51925/23597 Repertorio**

**S T A T U T O**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita una Fondazione denominata

**"FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO"**

con Sede in Bergamo. Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione non ha scopo di lucro, e non può distribuire utili. Le Finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia

**ARTICOLO 2 - FINALITA'**

La Fondazione persegue, senza fine di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, curando la diffusione dell'arte musicale e teatrale, stimolando i cittadini, ed in particolare i giovani, ad esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita. La Fondazione si propone di promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale e le attività del Teatro Donizetti, assumendo in via prodromica, il primario compito di riportare alla sua funzionalità il Teatro attraverso la cura dei necessari interventi di adeguamento strutturale. La Fondazione si propone inoltre la promozione della prosa, della danza, della musica, della letteratura, della cultura e delle arti, secondo un percorso integrato di produzione, distribuzione, aggiornamento, formazione ed ospitalità. La Fondazione intende favorire relazioni con organismi nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale della città di Bergamo e del suo Teatro.

**ARTICOLO 3 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Donizetti", di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Bergamo, proprietario della struttura. La Fondazione programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri Teatri od Istituzioni. La Fondazione può altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari.

**ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) -stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine;

**##**

l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) -promuovere la raccolta di fondi per sostenere le spese di ristrutturazione del Teatro, curando e sovrintendendo alle fasi del recupero funzionale del Teatro stesso;

c) -amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d) -partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, A.T.I., A.T.S., reti, consorzi od altri raggruppamenti, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) -promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;

f) -promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il sistema culturale nazionale e internazionale, coi relativi addetti, ed il pubblico;

g) -istituire premi e borse di studio;

h) -svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.;

i) -svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **ARTICOLO 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) -dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o dai Partecipanti;

b) -dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno su qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) -dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) -dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il

**#p#**

patrimonio;

e) -da contributi espressamente attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici in genere;

f) -da riserve ed altri fondi disponibili.

La Fondazione ha il diritto all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa

#### **ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) -dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) -da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

c) -da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

d) -dai contributi concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

e) -dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

f) -da riserve ed altri fondi disponibili.

Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, comunque erogati, non costituiscono incremento del Patrimonio, e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso a titolo gratuito non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario. In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano nella disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni, ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

#### **ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

#### **ARTICOLO 8 - FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI**

##

Sono Fondatori Promotori il Comune di Bergamo e GEWISS s.p.a di Cenate Sotto. Possono divenire Fondatori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che contribuiscano su base annuale, pluriennale ovvero anche "una tantum" al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo, anno per anno, dal Consiglio d'Indirizzo stesso. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita anche per coloro che hanno contribuito con un versamento "una tantum".

#### **ARTICOLO 9 - PARTECIPANTI**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

#### **ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza semplice dei componenti quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e

##

scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato di capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del regolamento.

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei contributi versati.

#### **ARTICOLO 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- 1) -il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- 2) -il Consiglio d'Indirizzo;
- 3) -il Consiglio d'Amministrazione;
- 4) -il Sovrintendente;
- 5) -l'Organo di Revisione Contabile

Le cariche di cui ai nn. 1, 2, 3, del presente articolo sono a titolo gratuito.

I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto anche potenziale con quelli della Fondazione.

#### **ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da un minimo di tre Consiglieri, ed è composto da:

- a) il Sindaco del Comune di Bergamo, od un suo delegato, rappresentante del Fondatore Promotore, in qualità di Presidente;
- b) un consigliere nominato dal Fondatore Promotore GEWISS s.p.a.;
- c) un consigliere nominato da ciascuno dei Fondatori privati;
- d) fino a quattro consiglieri individuati fra i Partecipanti Privati dai membri sub. a), b) e c) con deliberazione comune adottata a maggioranza.

I componenti del Consiglio d'Indirizzo restano in carica fino all'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina. In caso di mancata corresponsione del contributo annuale nei termini da parte di Fondatori o partecipanti, il Consiglio di indirizzo è chiamato ad esprimersi sulla sospensione dei diritti collegati a detta qualifica e, ove ne ricorrono i presupposti, sulla decadenza dalla qualifica stessa.

Il componente del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato

##

motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio d'Indirizzo definisce le strategie della Fondazione al fine del raggiungimento delle sue finalità. Il Consiglio di Indirizzo adotta le deliberazioni essenziali alla vita della Fondazione, stabilendo quindi obiettivi e verificando i risultati della gestione. In particolare, il Consiglio di Indirizzo:

- a) approva, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione, verificando il raggiungimento degli obiettivi;
- b) stabilisce i criteri ed i requisiti per divenire Fondatori e Partecipanti della Fondazione;
- c) nomina il componente dell'Organo di revisione contabile;
- d) delibera eventuali modifiche statutarie;
- e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

#### **ARTICOLO 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, l'inoltro può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi siano presenti i rappresentanti dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è necessaria la presenza ed il voto favorevole del Presidente della Fondazione. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano

##

essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### **ARTICOLO 14 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione, è il Sindaco del Comune di Bergamo o il suo Delegato.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza dell'Ente; cura, in particolare, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed alteri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente della Fondazione può convocare i Fondatori ed i Partecipanti, anche esteri, della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto e di analisi. In tale occasione quei componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

#### **ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, e precisamente:

- il Sindaco del Comune di Bergamo, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- quattro consiglieri nominati dai Fondatori privati, con deliberazione comune adottata a maggioranza. I membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione del Presidente, restano in carico fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. La qualifica di componente del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente, è incompatibile con quella di componente del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione agisce sulla base degli atti fondamentali approvati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione:
  - a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
  - b) individua, sui proposta del Presidente e tra i propri membri, il Vice Presidente;
  - c) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
  - d) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la

**#p#**

Fondazione;

e) procede al riconoscimento della qualifica di Fondatore e di Partecipante, applicando i criteri fissati dal Consiglio d'Indirizzo;

f) verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;

g) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;

h) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

i) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisca ad altri organi dalla Fondazione.

Su proposta del Sovrintendente, il Consiglio d'Amministrazione:

a) delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione, da inoltrare all'Ente proprietario;

b) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti nei settori di spettacolo;

c) delibera le tariffe annuali relative ai canoni ed agli oneri da applicarsi per le concessioni;

d) approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio in applicazione della normativa vigente in materia;

e) emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale ed organizzati va della Fondazione;

f) disciplina le relazioni sindacali, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria.

#### **ARTICOLO 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente del C.d.A. o, in sua vece, dal Vice Presidente, o su richiesta congiunta di 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti,

**#p#**

prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

#### **ARTICOLO 17 - IL SOVRINTENDENTE**

Il Sovrintendente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio d'Amministrazione ed è scelto tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della gestione di eventi culturali e artistici, con compenso stabilito dalla Fondazione; Il Sovrintendente resta in carica per quattro esercizi, e può essere riconfermato. Sulla base dei programmi e degli obiettivi approvati dal Consiglio d'Indirizzo e adottati dal Consiglio d'Amministrazione, il Sovrintendente, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:

- a) sovrintende alle attività artistiche eventualmente previste nella Convenzione di affidamento da parte dall' Amministrazione Comunale, alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redigendo il programma annuale e sottoponendo lo all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- c) coordina il recupero funzionale del Teatro; d) predispone, nel rispetto dei piani approvati, i progetti affidati alla gestione della Fondazione dall'Amministrazione Comunale;
- e) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione negli ambiti eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale, e le attività connesse e strumentali;
- f) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi pareri di firma a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione;
- g) coordina l'organizzazione generale della Fondazione, e ne dirige gli uffici ed il personale;
- h) propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina di consulenti,

**#p#**

nel rispetto dei vincoli di bilancio e secondo appositi piani approvati dal Consiglio d'Amministrazione;

i) collabora col Consiglio d'Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale, da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo;

j) collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;

k) cura, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione;

l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio d'Amministrazione e ad ogni altro Comitato o Commissione di competenza, esprimendo parere;

m) collabora funzionalmente per lo svolgimento delle competenze a questi assegnate dal vigente Statuto, con il Presidente, con il Consiglio d'Indirizzo e con il Consiglio di Amministrazione;

n) cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione, con gli Uffici pubblici, con soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni, le associazioni e le altre Fondazioni;

o) individua e propone al Consiglio d'Amministrazione i modelli organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

p) può agire e resistere su mandato del Presidente -avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;

q) tiene e custodisce i libri e le scritture contabili della Fondazione;

r) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;

s) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.

#### **ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONSULENZA TECNICO CONTABILE**

L'Organo di consulenza tecnico contabile è monocratico ed è nominato dal Consiglio d'Indirizzo che ne fissa il compenso ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

L'Organo di consulenza tecnico contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio

##

successivo alla nomina e può essere riconfermato.

#### **ARTICOLO 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Indirizzo approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ARTICOLO 20 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Bergamo, previa deliberazione del Consiglio d'Indirizzo con la quale è nominato il Liquidatore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Firmato Giorgio Gori

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)